



# CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

LICENZA FIDA PASCOLO DEL \_\_\_\_\_

Prot. n. 2621 del 17.4.2020

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

**VISTA** la richiesta della ditta **BRIGANTE GIANPIERO** nato a Polla il 12.04.1984 e residente in Padula alla Via Duca degli Abruzzi- codice fiscale BRGGPR84D12G793D - assunta al prot. gen.le dell'Ente in prot. n. 1345, del 19/02/2020;

**VISTO** il REGOLAMENTO PER IL GODIMENTO IN NATURA DEI PASCOLI DEL COMUNE DI PADULA, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 12/09/2017;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 49 del 27/04/2011;

**VISTA** la nota dell'ASL SA/3-dipartimento di prevenzione-Area della Sanità Pubblica Veterinaria- n. 1957/DP del 6.2.2007, assunta al prot. gen.le dell'Ente in data 8.2.2007 al n. 1351;

**VISTA** la delibera di Giunta Municipale n. 90 del 3.10.2007, avente ad oggetto: "Istituzione e aggiornamento del catasto comunale degli incendi boschivi a norma dell'O.P.C.M. n. 3606/2007, e l'allegato elenco delle particelle percorse dal fuoco;

**VISTA** l'ordinanza del Ministero della Salute, del 28/05/2015: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi ;

**VISTA** la documentazione integrativa;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**ATTESA** la propria competenza ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18.8.2000 n. 267;

**VISTA** la L.R. n. 11 del 7.5.1996 e specificamente l'art. 18;

**VISTA** la L.R. n. 5/1999;

**VISTA** la legge 353/2000;

**VISTO** il verbale n.1 del 04/04/2020, della Commissione pascoli per l'anno 2020 ;

**VISTO** il decreto sindacale nomina responsabile Area Tecnica;

## DA' LICENZA

Per quanto di propria competenza alla ditta **BRIGANTE GIANPIERO** nato a Polla il 12.04.1984 e residente in Padula alla Via Duca degli Abruzzi- codice fiscale BRGGPR84D12G793D a far pascolare sulle particelle così contraddistinte:

ditta	foglio	particella	sup assegnata
BRIGANTE GIANPIETRO	3	17	00 09 24
	3	20	01 07 92
	3	23	03 60 46
	3	24	00 11 52
	3	25	00 30 40
	3	26	07 22 98
	3	28	00 42 56
	3	33	00 87 03



# CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

3	45	00 71 04
3	52	00 24 08
9	65	06 00 00
3	57	00 01 52
4	20	05 00 00
4	40	00 00 90
4	59	00 31 81
4	66	01 02 65
12	23	06 02 38
12	28	03 03 79
12	35	05 24 23
	<b>TOT</b>	<b>41 34 51</b>

n. 34 capi di bestiame, pari ad un carico di **25,60 U.B.A.**, così suddiviso:

Tipo di bestiame	Numero capi
BOVINI con più di 2 anni di età	--20--
BOVINI con meno di 2 anni di età	--14--
BOVINI da 1 a 2 anni di età	-----
PECORE e CAPRE oltre 1 anno di età	-----
AGNELLI e capretti da rimonta	-----
EQUINI sopra l'anno	-----
EQUINI sotto l'anno	-----

per l'anno 2020 e secondo le condizioni indicate nel Regolamento Usi Civici approvato con delibera di CC. N. 28 del 12/9/2017, le quali sono accettate integralmente con obbligo di piena osservanza.

**DI STABILIRE** che i predetti pascoli, come sopra indicati vengono assegnati quale conferma annuale a seguito di richiesta e comunque fino alla data del 30/06/2021

;

**Manda la presente al messo comunale per la notifica all'interessato:**

- **BRIGANTE GIANPIERO** nato a Polla il 12.04.1984 e residente in Padula alla Via Duca degli Abruzzi-

Copia viene inviata:

1. al locale Comando di Polizia Municipale;
  2. alla locale Stazione del Corpo Forestale dello Stato,
- per il controllo e la vigilanza di competenza.

**Ai sensi del Regolamento Usi Civici approvato con delibera di C.C. N. 28 del 12/9/2017:**



# CITTA' DI PADULA

Provincia di Salerno

AREA TECNICA

- L'esercizio di pascolo è soggetta all'osservanza delle disposizioni contenute nelle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale della Provincia di Salerno e nel piano di assestamento forestale in concomitanza delle P.M.P.F. - art. 46 allegato "C" alla L.R. 11/96;
- Il pascolo è vietato sulle aree di cui all'art. 12;
- E' proibito agli aventi diritto di immettere nei propri allevamenti animali appartenenti a proprietari diversi da quelli di cui all'art. 3;
- I cittadini che fidassero falsamente sotto il proprio nome pagheranno, a titolo di penale, il quadruplo della fida stabilita, salvo sempre l'immediata espulsione degli animali stessi dal demanio e il divieto di fida propria per anni due;
- E' vietato ai custodi di qualsiasi specie di animali, durante il pascolo, di essere in possesso di scuri ed altri attrezzi atti a tagliare e danneggiare, cos' come asportare dai pascoli fieno, erba, strame, letame e legna secca;
- Non potrà essere rilasciata licenza di pascolo a chi avrà riportato condanna definitiva per incendi di boschi o cespugliati;
- La custodia del bestiame deve essere affidata a persone di età superiore a 15 anni nella proporzione di almeno un custode ogni 50 capi di bestiame bovino o equino, per ogni 60 capi di bestiame caprino, per ogni 120 di bestiame ovino;
- L'allevatore che non ha saldato i conguagli di fida per l'anno in corso, non ha diritto all'ingresso nelle terre demaniali per gli anni successivi. Saranno applicati, inoltre gli interessi di mora per i ritardati pagamenti che devono essere effettuati entro il termine stabilito;
- La fida stabilita deve essere considerata a solo titolo di anticipo. A fine annata agraria, sulla scorta delle spese di gestione necessarie per l'amministrazione e la sorveglianza delle aree destinate a pascolo, si effettuerà il conguaglio che sarà pagato dagli allevatori in rapporto ai capi posseduti;
- Oltre la data prestabilita per la fida gli allevatori hanno l'obbligo di portare fuori dei terreni demaniali interessati tutti gli animali. I terreni demaniali interessati, salva diversa disposizione, sono lasciati a riposare, di norma, per il periodo invernale.

## AVVERTENZE:

In ottemperanza a quanto riportato nella citata nota dell'ASL SA servizio Veterinario prot. 19057/DP del 6.2.2007 le disposizioni per la movimentazione sono le seguenti:

1. Il trasferimento sui pascoli del bestiame bovino, bufalino, ovicaprino, suino ed equino è consentito previo accertamento clinico favorevole, eseguito dal Veterinario Ufficiale nei tre giorni precedenti la partenza il cui esito è riportato sul Mod 7 "Certificato di origine e sanità per l'alpeggio e la transumanza degli animali", previsto dall'art. 42 del RPV;
2. Tutti gli ovicaprini devono essere sottoposti a trattamento vaccinale contro la Blue\_toungue nei tempi e nei modi previsti. Tali interventi vaccinali devono essere riportati sul citato mod 7;
3. Oltre che dal Mod 7 i bovini, bufalini e ovicaprini devono essere scortati dal modello 2/33 che attesti che si tratti di allevamento ufficialmente indenne da TBC, BRC e LEB;
4. **prima di trasferire il bestiame al pascolo, dovrà trasmettersi a questo Ente debita "comunicazione di trasferimento bestiame" indicando il periodo di pascolamento nelle località assegnate:**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA  
Ing. Michele TAMBURINI



